

**Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per
l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07**

Gennaio 2008

Sommario

TITOLO I	1
<i>Disposizioni generali.....</i>	1
<i>Articolo 1</i>	1
<i>Definizioni.....</i>	1
<i>Articolo 2</i>	1
<i>Oggetto.....</i>	1
TITOLO II.....	2
<i>Ammissione alla procedura</i>	2
<i>Articolo 3</i>	2
<i>Requisiti minimi di ammissione alla procedura</i>	2
<i>Articolo 4</i>	3
<i>Garanzia dell'affidabilità dell'offerta</i>	3
<i>Articolo 5</i>	3
<i>Contenuto della domanda di ammissione alla procedura</i>	3
<i>Articolo 6</i>	4
<i>Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla procedura.....</i>	4
TITOLO III	4
<i>Svolgimento della procedura</i>	4
<i>Articolo 7</i>	4
<i>Esame della documentazione</i>	4
<i>Articolo 8</i>	5
<i>Controllo di validità delle offerte</i>	5
<i>Articolo 9</i>	5
<i>Ordine di priorità delle offerte</i>	5
<i>Articolo 10</i>	5
<i>Esito della procedura.....</i>	5
TITOLO IV	6
<i>Disposizioni finali</i>	6
<i>Articolo 11</i>	6
<i>Obblighi di comunicazione</i>	6
<i>Articolo 12</i>	6
<i>Garanzia per l'esercizio della Salvaguardia.....</i>	6
<i>Elenco degli allegati.....</i>	7

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07

TITOLO I **Disposizioni generali**

Articolo 1 **Definizioni**

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
- **AU** è Acquirente Unico S.p.A.;
 - **Autorità** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
 - **Cassa** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 - **Delibera** Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 337/07;
 - **esercente la salvaguardia** è la società di vendita di energia elettrica, esercente il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1 comma 4 della legge n.125/07, individuato ai sensi della procedura oggetto del presente regolamento;
 - **fascia** è ciascuna delle fasce orarie così come definite nella Delibera dell'Autorità n. 181/06;
 - **parametro Ω** è il parametro economico da sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia nel mese, a fronte del quali i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio di salvaguardia nell'area territoriale indicata;
 - **procedura** è la procedura concorsuale oggetto del presente Regolamento;
 - **Regolamento** è il presente regolamento disciplinante le procedure concorsuali;
 - **salvaguardia** è il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1 comma 4 della legge n.125/07.

Articolo 2 **Oggetto**

- 2.1 Oggetto della procedura è l'individuazione, per ciascuna delle sei aree territoriali di cui al successivo comma 3, degli esercenti il servizio di salvaguardia. Gli esercenti erogano il servizio a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali continuativamente per una durata di 24 (ventiquattro) mesi. In sede di prima applicazione gli esercenti erogano il servizio a partire dall'1 aprile 2008 e fino al 31 dicembre 2008.
- 2.2 L'individuazione dell'esercente avverrà sulla base delle offerte presentate dai partecipanti secondo quanto previsto nel Titolo III del Regolamento.

- 2.3 Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Delibera, le aree territoriali a cui si riferisce la procedura sono:
- a) Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
 - b) Lombardia e Trentino-Alto-Adige;
 - c) Veneto, Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia Romagna;
 - d) Toscana, Umbria, Marche e Sardegna;
 - e) Lazio, Abruzzo e Molise;
 - f) Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

TITOLO II

Ammissione alla procedura

Articolo 3

Requisiti minimi di ammissione alla procedura

- 3.1 Sono ammesse a partecipare alla procedura le società di vendita di energia elettrica in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2.
- 3.2 Ai sensi dell'articolo 8 della Delibera, i requisiti minimi di ammissione sono:
- a) costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, consorzi con attività esterna, o forme equivalenti in caso di società estere;
 - b) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
 - c) aver fornito negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti al mese relativo al termine di cui all'articolo 6 comma 3 almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale per un consumo annuo complessivo non inferiore a 500 GWh riferiti a clienti finali non domestici
ovvero
aver fornito negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti al mese relativo al termine di cui all'articolo 6 comma 3 almeno 100.000 punti di prelievo di energia elettrica nel mercato interno europeo per un consumo annuo complessivo non inferiore a 10.000 GWh riferiti a clienti finali non domestici;
 - d) essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings)
ovvero
qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante, quest'ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante;
 - e) di aver prestato alla Cassa la garanzia di cui all'articolo 4.
- 3.3 La verifica dei requisiti sarà effettuata da una Commissione, secondo le modalità previste dal successivo articolo 7.

Articolo 4
Garanzia dell'affidabilità dell'offerta

- 4.1 Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Delibera, le società di vendita di energia elettrica interessate a partecipare alle procedure concorsuali rilasciano fideiussione bancaria a favore della Cassa, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta.
- 4.2 La fideiussione di cui al comma precedente, di importo pari a 30.000 (trentamila) euro, redatta sul modulo contenuto nell'allegato 2, deve essere emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di esercente il servizio di salvaguardia.
- 4.3 Acquisito il parere favorevole di AU, la Cassa libera la garanzia entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento.
- 4.4 In caso di partecipazione non conforme alle disposizioni del Regolamento, compresa l'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 11 comma 1 e 12, su indicazione di AU, sentita l'Autorità, la Cassa escute la garanzia.

Articolo 5
Contenuto della domanda di ammissione alla procedura

- 5.1 Le società di vendita che intendono partecipare alla procedura presentano ad AU domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:
- a) dichiarazione di essere costituita secondo una delle forme societarie ammesse a partecipare alle procedure concorsuali oggetto del Regolamento secondo quanto prescritto dall'articolo 3, comma 2, lettera a);
 - b) dichiarazione di essere in possesso di certificazione di una società di revisione contabile degli ultimi due bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, secondo quanto prescritto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);
 - c) autocertificazione in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, in cui si attesta quanto prescritto dall'articolo 3, comma 2, lettera c);
 - d) dichiarazione di essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, secondo quanto prescritto dall'articolo 3, comma 2, lettera d),
ovvero, in assenza di tale requisito,
lettera di garanzia rilasciata dalla controllante, redatta secondo il modulo contenuto nell'allegato 6, conforme a quanto prescritto dall'articolo 3, comma 2, lettera d), che si impegna a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante per quanto attiene le prescrizioni dell'articolo 12;
 - e) copia della garanzia bancaria di cui al precedente articolo 4;
 - f) per ciascuna area territoriale di cui all'articolo 2, l'offerta contenente il valore del parametro Ω , espresso in €/MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale;
 - g) elenco dei soggetti incaricati, con relativi recapiti telefonici, fax ed e-mail, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 12;

- h) dichiarazione di impegno a rilasciare a favore della Cassa la fideiussione bancaria, di cui all'articolo 12, qualora risulti individuato quale esercente la salvaguardia per l'area territoriale oggetto d'offerta sulla base della graduatoria di cui all'articolo 9.

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla procedura

- 6.1 La domanda di cui all'articolo 5 deve essere redatta secondo il modulo contenuto nell'allegato 1, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società offerente.
- 6.2 Le offerte di cui alla lettera f) dell'articolo 5 devono essere redatte secondo il modulo contenuto nell'allegato 3, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società offerente.
- 6.3 La domanda, comprensiva degli allegati, presentata in busta chiusa, deve pervenire entro le ore 16:00 del primo giorno lavorativo a partire dal 12 novembre (compreso) di ciascun anno in cui si svolgono le procedure, al seguente indirizzo: Acquirente Unico S.p.A, Via Guidubaldo Del Monte 72, 00197 Roma, recando sulla busta la dicitura: "Domanda di ammissione alla procedura di individuazione dell'esercente la salvaguardia". Per il periodo di prima applicazione il termine precedente è fissato per le ore 16:00 dell'11 febbraio 2008.
- 6.4 Le offerte possono essere recapitate a mano o spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di recapito manuale l'ufficio posta di AU, acquisite le generalità del messo, rilascia apposita ricevuta.
- 6.5 Le buste chiuse sono custodite presso l'ufficio posta di AU sino al termine di cui al comma 3 e successivamente consegnate alla Commissione con accluso l'elenco dei nominativi dei mittenti e del relativo orario di ricezione.
- 6.6 Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 3, ovvero non completate entro lo stesso termine, sono considerate irricevibili.

TITOLO III

Svolgimento della procedura

Articolo 7

Esame della documentazione

- 7.1 Ai fini dell'espletamento della procedura è istituita, dal legale rappresentante di AU, una Commissione esaminatrice composta da un presidente, due commissari ed un segretario verbalizzante.
- 7.2 I compiti della Commissione sono:
- a) esaminare la documentazione di cui all'articolo 5 e svolgere le verifiche di completezza e conformità a quanto richiesto dall'articolo 3;
 - b) verificare la validità delle offerte di cui alla lettera f comma 1 articolo 5, secondo quanto previsto dall'articolo 8;
 - c) redigere l'ordine di priorità delle offerte di cui all'articolo 9;
 - d) inviare ogni eventuale necessaria comunicazione ai soggetti incaricati di cui all'articolo 5 comma 1 lettera g);

- e) trasmettere il verbale, contenente il resoconto delle attività indicate alle precedenti lettere a), b), c), d) al legale rappresentante di AU per l'aggiudicazione.
- 7.3 AU si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle informazioni fornite ai fini della partecipazione alla procedura.

Articolo 8

Controllo di validità delle offerte

- 8.1 Un'offerta ricevuta è considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni:
- a) è presentata conformemente a quanto previsto dall'articolo 6;
 - b) riporta le indicazioni di cui alla lettera f comma 1 articolo 5.
- 8.2 L'offerta si intende irrevocabile, senza possibilità di modifica o di rilancio e non può essere sottoposta ad alcuna condizione.
- 8.3 È possibile indicare una sola offerta per area territoriale. Qualora siano indicate più offerte dal medesimo partecipante, ciascuna di esse è considerata non valida.

Articolo 9

Ordine di priorità delle offerte

- 9.1 La Commissione, per ciascuna area territoriale, forma una graduatoria ordinando le offerte in ordine non decrescente rispetto al valore del Parametro Ω .
- 9.2 Il partecipante che risulta primo in graduatoria è individuato provvisoriamente quale esercente il servizio di salvaguardia in prima istanza con riferimento all'area territoriale corrispondente alla graduatoria oggetto d'offerta, fino alla verifica dell'avvenuto rilascio a favore della Cassa della fideiussione a garanzia per l'esercizio della Salvaguardia di cui all'articolo 12.
- 9.3 Qualora due o più partecipanti occupino il primo posto in graduatoria, la Commissione procede mediante sorteggio.
- 9.4 La comunicazione ai soggetti individuati provvisoriamente quali esercenti il servizio di salvaguardia è effettuata dalla Commissione tramite fax e e-mail ai soggetti incaricati interessati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).

Articolo 10

Esito della procedura

- 10.1 La Commissione, espletata la verifica del rilascio a favore della Cassa della fideiussione bancaria di cui all'articolo 12 da parte dell'esercente provvisoriamente individuato in base ai criteri indicati all'articolo 9 e 12, trasmette il verbale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera e) per procedere alla aggiudicazione definitiva dei soggetti esercenti il servizio di salvaguardia per ciascuna area territoriale e pubblica sul sito <http://www.acquirenteunico.it>, entro 8 (otto) giorni lavorativi successivi al termine di cui all'articolo 6 comma 3, il nominativo e il corrispondente valore del parametro Ω . Per il periodo di prima applicazione il suddetto termine è fissato al 20 febbraio 2008.

TITOLO IV **Disposizioni finali**

Articolo 11

Obblighi di comunicazione

- 11.1 AI sensi dell'articolo 6 comma 7 della Delibera, gli esercenti la salvaguardia comunicano ad AU, entro 4 (quattro) giorni dal termine di cui all'articolo 10, comma 1, i riferimenti dei contratti di dispacciamento compilando il modulo contenuto nell'allegato 4.
- 11.2 Gli obblighi informativi posti in capo agli esercenti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della Delibera si intendono assolti da questi ultimi secondo il formato e le modalità di trasmissione dati reso noto da AU sul proprio sito internet <http://www.acquirenteunico.it> entro 7 (sette) giorni dal termine di cui all'articolo 6 comma 3.
- 11.3 L'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma 2 rientra nelle disposizioni che regolano il servizio di salvaguardia.
- 11.4 Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 costituisce causa di escussione della garanzia di cui all'articolo 4.
- 11.5 Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 2 costituisce causa di escussione della garanzia di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Garanzia per l'esercizio della Salvaguardia

- 12.1 Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della Delibera, entro le ore 16:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di individuazione provvisoria dell'incarico di esercente individuato attraverso la presente procedura, gli esercenti rilasciano fideiussione bancaria a favore della Cassa, a garanzia dell'assolvimento del servizio di salvaguardia e dello svolgimento dello stesso in conformità delle disposizioni previste e ne danno comunicazione scritta ad AU allegando copia della fideiussione stessa..
- 12.2 La fideiussione di cui al comma 1, di importo pari a 200.000 (duecentomila) euro, redatta sul modulo contenuto nell'allegato 5, deve essere emessa da primario istituto bancario italiano o da filiale/ succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore a 60 (sessanta) giorni dal termine dell'incarico di esercente individuato attraverso la presente procedura.
- 12.3 In mancanza di rilascio della fideiussione di cui al comma 1 entro i termini ivi indicati:
 - a) la fideiussione di cui all'articolo 4 viene escussa;inoltre
 - b) l'individuazione provvisoria decade ed è attribuita a tutti i restanti soggetti in graduatoria di cui all'articolo 9. La Commissione procede all'individuazione provvisoria in seconda istanza e ne invia comunicazione via fax e posta elettronica ai soggetti incaricati interessati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g); l'esercente aggiudicatario in via definitiva è individuato selezionando il soggetto che occupa la migliore posizione in graduatoria tra coloro che avranno rilasciato la fideiussione di cui al comma 1 entro le ore 16:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di individuazione provvisoria.

- 12.4 La Commissione procede alla trasmissione del verbale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), e comunica alla Cassa di liberare entro 5 (cinque) giorni lavorativi le fideiussioni di cui alla lettera b) per i soggetti non aggiudicatari.
- 12.5 In caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste, su richiesta dell'Autorità, la Cassa escute la garanzia.
- 12.6 In caso di escussione della garanzia l'esercente è tenuto a fornire una nuova garanzia redatta sul modulo contenuto nell'allegato 5, senza soluzione di continuità con la precedente.

o o o

Elenco degli allegati

Allegato 1	modulo per la presentazione della domanda di ammissione (articolo 6.1)
Allegato 2	modulo per la fideiussione bancaria per l'ammissione alla procedura (articolo 4.2)
Allegato 3	modulo per la presentazione delle offerte (articolo 6.2)
Allegato 4	modulo per la comunicazione dei riferimenti del contratto di dispacciamento (articolo 11.1)
Allegato 5	modulo per la fideiussione bancaria per lo svolgimento del servizio (articolo 12.2)
Allegato 6	(ove ricorrano le condizioni): lettera di garanzia della controllante (articolo 5.1 lettera d)

Roma, 18 gennaio 2008